



S.r.l. Servizio Distribuzione Gas Metano www.gescomsrl.it Part. IVA 02109390647

Via Rodari, 1 tel. 0827878919; 082789634–Fax 082789140 – 83044 Bisaccia (Av) – e-mail: gescomsrl@tin.it Pec: gescom.srl@legalmail.it

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 04/03/2016)

1. Premessa

Verso la fine dell'anno 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito legge 190/2012).

La legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

In particolare, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009 numero 116.

La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

Per quanto concerne le amministrazioni destinatarie delle norme contenute nella legge, stante la Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 25 gennaio 2013 n. 1, le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 57 dell'art. 1 si rivolgono a tutte le pubbliche amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come chiarito espressamente dal comma 59 dell'art. 1 della legge, il quale precisa che le disposizioni di prevenzione della corruzione sono attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. Pertanto, il campo di applicazione comprende anche le Regioni e gli Enti locali e per queste ultime rimane fermo quanto stabilito dal successivo comma 60:

“Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, (omissis)”.

La legge 190/2012 – costituita da due soli articoli, il primo contenente disposizioni prescrittive ed il secondo recante la c.d. “*clausola di invarianza*” – prevede espressamente l'applicabilità dei commi da 15 a 33 dell'art. 1 alle “società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea” (art.1, comma 34).

Le previsioni richiamate stabiliscono, in particolare:

- l'obbligo di pubblicare sui siti web istituzionali i bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini, questi ultimi da pubblicare *"sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* (comma 15);

- l'obbligo di assicurare la *"trasparenza dell'attività amministrativa"* (di cui al precedente comma 15) con particolare riferimento ai procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice appalti; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e selezioni finalizzate all'assunzione nonché *"progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009"* (comma 16).

L'elencazione delle procedure soggette a pubblicazione nei siti web non comporta l'automatica estensione dell'obbligo di utilizzarle nei confronti delle società tenute ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, ma semplicemente l'obbligo di pubblicizzare le stesse – con le modalità ivi indicate – nell'ipotesi in cui la società vi faccia ricorso;

- la facoltà di inserire negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, quale causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità (comma 17);

- la possibilità di deferire ad arbitri, nominati sulla base dei criteri ivi indicati, *"le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture [...]"* esclusivamente previa autorizzazione dell'organo di governo dell'amministrazione (commi da 18 a 25). In particolare, si precisa, da un lato, che le nuove disposizioni in materia di arbitrati introdotte dalla legge in oggetto *"si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici"* (comma 20) e, dall'altro, che le stesse non si applicano agli arbitrati *"conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore"* della stessa (comma 25);

- l'obbligo di assicurare la menzionata *"trasparenza dell'attività amministrativa"* anche nei procedimenti in deroga alle procedure ordinarie (comma 26);

- l'obbligo di trasmettere le informazioni pubblicate ai sensi dei precedenti commi 15 e 16 alla *"Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche"*, istituita dall'art. 13 del D.Lgs. 150/2009 che – ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge in esame – opera quale *"Autorità nazionale anticorruzione"* (comma 27);

- l'obbligo di monitorare periodicamente il *"rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie"* (comma 28);

- l'obbligo *"di rendere noto tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38" del D.P.R. 445/2000 e "ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano"* (comma 29);

- l'obbligo di rendere accessibili – nel rispetto della disciplina di cui alla legge 241/1990 – “in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1” del c.d. codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 82/2005 “le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase” (comma 30).

Il comma 31, dell'articolo 1, demanda ad uno o più decreti interministeriali, “da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge”, l'individuazione delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei citati commi 15 e 16 e delle relative modalità di pubblicazione, nonché delle indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30. La medesima norma precisa che “restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità” previste dal Codice degli appalti. La mancata o incompleta pubblicazione di dette informazioni da parte dei soggetti a ciò obbligati “costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici” ai sensi dell'articolo 1, comma 1” del D. Lgs. 198/2009, che prevede la possibilità per “i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori” di agire in giudizio, con le modalità ivi stabilite, “nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi”, tra l'altro, dalla violazione di standard qualitativi ed economici (comma 33).

Il comma 32, invece, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), cit. (affidamento di lavori, forniture e servizi), individua una serie di elementi che “le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali”.

Per quanto concerne le ulteriori disposizioni di interesse contenute nell'articolo 1 menzionato, si segnalano sinteticamente:

- il comma 39, in base al quale anche “le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici” sono tenute a comunicare “al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione”;

- il comma 49, che delega al Governo il compito di adottare “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di che trattasi, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice [...] negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate”.

Tra i principi ed i criteri direttivi cui l'Esecutivo dovrà attenersi nella predisposizione dei decreti in questione, espressamente individuati al successivo comma 50, rilevano, in particolare:

- la non conferibilità di incarichi dirigenziali “per coloro che per un congruo periodo di tempo [...] abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato

sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico”;

- la necessità di disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi già conferiti (compresi quelli "di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico") e "lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione";

- i commi da 52 a 57, ai sensi dei quali – per garantire l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ivi indicate – presso ogni prefettura dovrà essere tenuto un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori (c.d. white list). Le definizioni delle modalità per l'istituzione e l'aggiornamento di detto elenco sono demandate ad un apposito D.P.C.M.;

- il comma 60 in virtù del quale "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata" dovranno essere definiti "gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge", con particolare riguardo agli aspetti ivi indicati;

- il comma 61 che richiama le intese di cui sopra ma con riferimento "agli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo";

- i commi 63, 64 e 65 che delegano il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alle cariche, tra le altre, di "presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi [...] delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114", D. Lgs. 267/2000, individuando, nel contempo, i principi e criteri direttivi a cui il provvedimento dovrà attenersi.

La Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), con deliberazione n. 72/2013, visto l'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 190/2012, ha approvato il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (P.N.A.) , predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Nello stesso si legge che i contenuti del P.N.A. sono altresì rivolti agli enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Sempre nel P.N.A. si afferma che al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.

Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.

L'amministrazione che esercita la vigilanza verifica l'avvenuta introduzione dei modelli da parte dell'ente pubblico economico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico. L'amministrazione e l'ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti, con l'indicazione dei referenti sono definiti rispettivamente nel P.T.P.C. dell'amministrazione vigilante e nei Piani di prevenzione della corruzione predisposti dagli enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ge.S.Com srl, con provvedimento del 15/02/2016 ha individuato il responsabile della prevenzione della corruzione nel Direttore della Società, arch. Domenico Cordiano, incaricandolo di predisporre i necessari documenti.

Pertanto il sottoscritto Domenico Cordiano, propone il seguente Piano di Prevenzione della corruzione.

2. Gli attori del contrasto alla corruzione

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

2.1 L'Autorità nazionale anticorruzione

L'Autorità nazionale anticorruzione è stata individuata nella Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo 150/2009.

L'Autorità nazionale anticorruzione:

- a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
- f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
- g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

2.2 Il Dipartimento della Funzione Pubblica

All'attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo, anche secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

c) predisporre il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);

d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

2.3 Il responsabile del Piano di prevenzione della corruzione

Il responsabile del Piano di prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:

a) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano di Prevenzione della Corruzione

b) verifica che all'interno dello stesso siano previsti dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione;

c) propone all'amministrazione che esercita la vigilanza un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate;

d) pone in essere efficaci sistemi di raccordo tra l'amministrazione che esercita la vigilanza e la Società finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti;

e) propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

f) nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda, riferisce sull'attività svolta;

g) svolge una azione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati indicati all'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, essendo stato nominato dal Consiglio di Amministrazione altresì Responsabile della Trasparenza (D.Lgs 33/2013);

h) cura anche attraverso le disposizioni di cui al presente piano, che nella Società siano rispettate le disposizioni in punto di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. ".

PIANO ANTICORRUZIONE

1. Premessa

La Ge.S .Com. srl (Gestione Servizi Comunali srl) è una società mista a prevalente capitale pubblico, costituita nell'anno 1998 dal Comune di Bisaccia e dalla Tecnoservizi snc ai sensi dell'art. 22 lettera e) della Legge n. 142 del 08/06/1990.

L'azienda ha sede in Bisaccia (AV) alla Via Rodari n.1, - C.A.P. 83044 Tel 0827 878919 fax 0827 89140 e-mail: gescomsrl@tin.it – gescom.srl@legalmail.it

E' iscritta nel Registro delle imprese e alla C.C.I.A.A. di Avellino E' dotata di capitale sociale interamente versato pari a € 104.000,00.

Il sistema di amministrazione e controllo è assicurato da un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti ed il collegio sindacale composto da tre membri titolari e due supplenti.

La società, creata allo scopo di gestire l'impianto pubblico di distribuzione del gas metano nel Comune di Bisaccia, si prefigge di svolgere molteplici altri servizi sul territorio guardando con particolare interesse alla gestione e manutenzione dei servizi pubblici locali.

La consistenza del personale al 31 dicembre 2015 è pari a n. 4 unità (n.2 operai, n. 1 impiegati, n. 1 quadri)

Tra le attività contemplate dall'oggetto sociale figurano:

-la progettazione, costruzione e manutenzione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti di gas metano

-La gestione del servizio di distribuzione del gas metano per usi civili, domestici, artigianali ed industriali;

-la gestione del servizio idrico integrato, raccolta, trattamento e depurazione delle acque;

-la progettazione, costruzione e manutenzione delle reti e impianti idrici, fognari e di depurazione;

-la distribuzione del metano per auto-trazione;


-la realizzazione, manutenzione e gestione di parchi urbani, giardini, zone alberate e verde pubblico;

-la progettazione, costruzione e manutenzione di impianti elettrici e di pubblica illuminazione;

-la gestione di servizi ambientali e di pulizia in genere ed in particolare quelli di nettezza urbana di smaltimento dei rifiuti ecc.;

-servizi d'amministrazione del patrimonio immobiliare comunale.

L'attuale organigramma per funzioni dell'Azienda è il seguente:



Come si evince la struttura dell'Azienda, per quanto concerne il personale è molto snella, e sviluppata principalmente nelle sue funzioni tecnico operative, pur disponendo di funzioni amministrative interne.

Alla luce dell'oggetto sociale e tenuto conto della propria struttura organizzativa, ai fini del presente Piano anticorruzione, appare impossibile dare pieno seguito a tutte le raccomandazioni previste dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla CIVIT.

A titolo esemplificativo risulta impossibile organizzare un'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività lavorative, così come il monitoraggio dei tempi procedurali o dei rapporti amministrazione/soggetti esterni.

2. Individuazione delle aree di rischio

Alla luce di quanto esposto in premessa, la presenza di rischi di corruzione appare alquanto limitata.

In ossequio alla previsioni di cui all'art. 1, della Legge 190/2012, e tenuto conto dello specifico contesto in cui la Società opera, le aree a maggior rischio di corruzione sono:

A) Area: acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

Procedura prevista

Per quanto concerne il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, la Società ha adottato la Procedura per la ricerca e assunzione del personale (Modalità per il reclutamento del personale e conferimento incarichi) a cui far riferimento per la gestione dei rapporti di lavoro subordinato con l'Azienda. Tale presidio di controllo risulta pertanto adeguatamente efficace, anche in considerazione del numero esiguo di personale e alle prospettive future di assunzione.

Sono quindi state identificate ulteriori misure mitigative del rischio corruzione, qui di seguito descritte:

1. Accertamento dell'esigenza di procedere al reclutamento nuovo personale e comunicazione della stessa al Consiglio di Amministrazione ed al Responsabile del piano anticorruzione;
2. Conferma tramite approvazione con delibera del CdA di tale esigenza al fine di procedere a quanto previsto nel regolamento interno per il reclutamento del personale.

Le norme previste dal Codice interno in materia di reclutamento del personale e la vigilanza effettuata dal Responsabile del piano anticorruzione si ritengono sufficienti a garantire la necessaria sicurezza relativamente al verificarsi di reati di corruzione.

Relativamente alle progressioni in carriera le stesse sono proposte dalla direzione al CdA per una approvazione e messa in atto.

Dell'avvio della procedura è informato il Responsabile del piano anticorruzione.

Relativamente al conferimento di incarichi di collaborazione, questi ultimi devono essere intesi quali collaborazioni professionali di liberi professionisti titolari di partita IVA, ed in quanto tali ricadono nell'area di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Alla luce della Legge del 28 giugno 2012 "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro*" la Società non ricorre ad alcun incarico di collaborazione diverso dal rapporto che disciplina il lavoro subordinato o l'incarico a liberi professionisti titolari di partita IVA.

Tuttavia, laddove necessità estemporanee dovessero determinare deroghe alle linee adottate, le proposte saranno prontamente sottoposte al Consiglio di Amministrazione per la debita approvazione. Nell'ipotesi di approvazione, sarà quindi adottata la Procedura per la ricerca e assunzione del personale, informando il Responsabile del piano anticorruzione

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Procedura prevista

Per ogni tipo di intervento vengono rigorosamente applicati la normativa del Codice dei Contratti (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) ed il relativo Regolamento interno per le acquisizione di beni, servizi e lavori. Pertanto ogni passaggio della procedura dalla predisposizione delle tre fasi progettuali (preliminare, definitivo e esecutivo), modalità di affidamento dei lavori ed ogni fase successiva vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

La Società non dispone della capacità giuridica di porre in essere atti amministrativi

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

La Società non dispone della capacità giuridica di porre in essere atti amministrativi

Adottando la metodologia suggerita dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione, sono emerse le seguenti valutazioni di rischio:

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Valore delle probabilità	
NESSUNA PROBABILITA'	0
IMPROBABILE	1
POCO PROBABILE	2
PROBABILE	3
MOLTO PROBABILE	4
ALTAMENTE PROBABILE	5
Valore dell'impatto	
NESSUN IMPATTO	0
IMPATTO MARGINALE	1
IMPATTO MINORE	2
SOGLIA DI ATTENZIONE	3
IMPATTO SERIO	4
IMPATTO SUPERIORE	5

GRADO DI RISCHIO	
A =	ALTO
M =	MEDIO
B =	BASSO

AREE DI RISCHIO	VALORE DELLA PROBABILITA'	VALORE DELL'IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GRADO DI RISCHIO
A) Area acquisizione e progressione del personale				
A1 - Reclutamento	1.33	1.00	1.33	BASSO
A2 - Progressioni di Carriera	1.33	1.00	1.33	BASSO
A1 - Conferimento di incarichi di collaborazione	n.a.	n.a.	n.a.	
B) Area affidamento lavori, servizi e forniture				
B1 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	}	2.33	1.00	2.33
B2 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento				
B3 - Requisiti di qualificazione				
B4 - Requisiti di aggiudicazione				
B5 - Valutazione delle offerte	}	2.67	1.00	2.67
B6 - Valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte				
B7 - Procedura negoziale				
B8 - Affidamenti diretti	2.67	1.00	2.67	BASSO
B1 - Revoca del bando	n.a.	n.a.		
B10 - Redazione del cronoprogramma	n.a.	n.a.		
B11 - Variazione in corso di esecuzione del contratto	2.00	1.00	2.00	BASSO
B12 - Subappalto	n.a.	n.a.		
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi	2.00	1.00	2.00	BASSO

3. Previsione della programmazione della formazione

In considerazione di quanto sopra esposto è stato previsto per il personale subordinato la seguente pianificazione formativa:

- 1) una giornata sarà dedicata alla presentazione ed illustrazione della normativa e del piano anticorruzione a livello aziendale, al fine di instaurare un confronto ed un dibattito in ordine alle modalità pratiche di attuazione dello stesso;
- 2) attività formative specifiche, di volta in volta determinate in ordine alla fase di prima applicazione del presente piano, per il personale interessato alle attività di cui all'articolo 2 del presente piano.

4. Previsione di procedure e aggiornamento

Per tutte le attività aziendali e specificatamente per quelle inserite nell'area "Affidamento lavori servizi e forniture", sono individuate le seguenti regole di legalità o integrità:

- negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito si prevede che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara;
- si deve procedere, prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e lavori, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.lgs. 163/2006.

Nel corso del 2016 sarà pubblicato sul sito internet dell'Azienda l'elenco delle forniture dei beni e servizi e dei lavori programmati da appaltare nei successivi dodici mesi

5. Codice di comportamento

Il Codice Etico adottato risulta essere adeguatamente articolato per assolvere agli scopi prefissati dal Piano Nazionale anticorruzione. Comunque, di seguito vengono riportati ulteriori precisazioni.

Ciascun dipendente e le cariche sociali sono tenute al rispetto dei seguenti principi etici di riferimento:

- **Responsabilità e rispetto delle leggi** – la Società ha come valore imprescindibile il rispetto della legge, dei regolamenti e più in generale della normativa vigente;
- **Correttezza** – la Società rifugge e stigmatizza il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti
- **Imparzialità** – la Società disconosce e ripudia ogni principio di discriminazione;
- **Trasparenza** – la Società cura la veridicità, l'accuratezza e la completezza dell'informazione sia al proprio interno, sia verso l'esterno.

Rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici associazioni

La Società non eroga contributi, diretti o indiretti per il finanziamento di partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, né dei loro rappresentanti o candidati. La Società, inoltre, non finanzia associazioni né effettua sponsorizzazioni di manifestazioni o congressi che abbiano la propaganda politica come finalità.

Principi e norme di comportamento per i componenti degli organi sociali

Ai loro componenti è richiesto:

- di tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza, e correttezza;
- di tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti della Società;
- di valutare le situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all'esterno e all'interno della Società, astenendosi dal compiere atti in situazioni di conflitto di interessi nell'ambito della propria attività;
- di non ostacolare in alcun modo le attività di controllo;
- di rispettare, per quanto di propria competenza e nei limiti delle proprie responsabilità, le norme di comportamento dettate per il Personale dipendente.

Principi e norme di comportamento per i Dipendenti

Il Personale deve agire i propri comportamenti, sia nei rapporti interni e sia nei confronti degli interlocutori esterni alla Società, nel rispetto della normativa vigente e dei principi del Codice Etico. Il dipendente dovrà, infine, astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

Conflitto di interessi

Il Personale deve evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale -, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del presente Codice.

Il Personale, in particolare, non deve avere interessi finanziari in un fornitore, in un'azienda concorrente o cliente e non può svolgere attività lavorative che possano comportare l'insorgenza di un conflitto di interessi.

Qualora si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, il Personale deve comunicare tale circostanza agli Organi Social, per l'opportuno esame.

Rapporti con clienti e fornitori

Il Personale deve improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, del Modello e del Codice Etico.

E' politica della Società che il proprio personale, anche esterno, non accetti, anche attraverso terze persone, regali (se non di trascurabile valore commerciale), servizi gratuiti ed agevolazioni similari da soggetti che abbiano o cerchino di avere rapporti di affari con la Società, sempre che quanto sopra sia connesso ai rapporti stessi di affari.

Analogamente, è politica della Società che il proprio personale, anche esterno, non dia o, comunque, offra regali, servizi gratuiti ed agevolazioni similari a tutti coloro verso i quali si agisca in nome e nell'interesse della Società stessa.

In ogni caso sono esclusi corresponsioni in danaro e similari.

Diligenza nell'utilizzo dei beni della Società

Il Personale deve proteggere e custodire i valori ed i beni della Società ad esso affidati, e contribuire alla tutela del patrimonio aziendale, evitando situazioni che possano incidere negativamente sull'integrità e sulla sicurezza di tale patrimonio. In ogni caso, il Personale deve evitare di utilizzare a vantaggio personale, o comunque a fini impropri, risorse, beni o materiali della Società.

6. Adozione misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti e misure per la tutela del 'whistleblower' (segnalazione degli illeciti)

Copia del Codice Etico è già stata consegnata ai lavoratori dipendenti, ed è consegnato ai nuovi assunti al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Il compito di vigilare sull'effettivo rispetto del Codice Etico è affidato al responsabile della corruzione.

Il Codice Etico Aziendale prevede l'invio di segnalazioni in forma anonima e garantendo la tutela del 'whistleblower'. (informatore)

Tutte le segnalazioni riconducibili ai reati di corruzione saranno inviate al Responsabile del Piano anticorruzione.

7. Obblighi di informazione

La Società attua un idoneo sistema informativo nei confronti dei comuni di Bisaccia, Sant'Andrea di Conza e Contrada (AV) che sono soci pubblici della società e che effettuano il controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C., secondo il sistema di raccordo definito nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) messo a punto dalla Amministrazione vigilante.

Il Responsabile del presente Piano di prevenzione della corruzione cura la trasmissione dello stesso ai suddetti comuni e contestualmente ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale aziendale.

L'art. 9, comma 1, della Legge n. 190/2012 prescrive che il Piano di prevenzione della corruzione preveda, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile del piano. Pertanto i dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento che rientri nell'articolo 2 devono darne informazione al predetto Responsabile.

Comunque almeno ogni sei mesi deve essere data comunicazione al Responsabile del piano, anche cumulativamente, delle informazioni necessarie sui provvedimenti adottati che rientrano nell'articolo 2.

L'informativa ha la finalità di:

- verificare la regolarità e legittimità degli atti adottati;

monitorare i rapporti tra l'Azienda e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'azienda.

8. Meccanismi di accountability

Premesso che la Società non ha un rapporto diretto con i cittadini, il meccanismo di accountability (attendibilità), che consente di avere notizie in merito alle misure di prevenzione adottate per contrastare la corruzione, è dato dalla pubblicazione del presente Piano nel sito istituzionale.

10. Responsabilità

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione costituisce illecito disciplinare ed il suo accertamento attiva il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.

1.1. Le sanzioni

Oltre alle sanzioni previste per la corruzione dal Codice penale (artt. 317, concussione; 318, corruzione per l'esercizio della funzione; 319 quater, induzione indebita a dare o promettere utilità; 346 bis, traffici di influenze illecite) e dal Codice civile (art. 2635, corruzione fra privati), bisogna tener conto delle sanzioni previste ai commi 14 (ripetute violazioni), 33 (mancata pubblicazione sul sito), 44 (violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento).

12. Adozione di specifiche attività di formazione del personale.

I percorsi didattici previsti per il personale dipendente sono quelli descritti al § 3 del presente piano anticorruzione. I programmi prevedono l'approfondimento delle norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2011 e gli aspetti etici e della legalità dell'attività oltre ad ogni tematica che si renda opportuna e utile per prevenire e contrastare la corruzione.

13. Obblighi di trasparenza

Per quanto riguarda gli enti diversi dalle pubbliche amministrazioni, il comma 34 dell'art. 1 della l. n. 190 prevede che "Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.". Pertanto, gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e le società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. sono soggetti agli adempimenti di pubblicità relativamente agli aspetti desumibili dai citati commi per tutta la parte di attività di pubblico interesse (previsione poi anche confermata dall'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013). Considerato peraltro che gli adempimenti di trasparenza sono stati specificati nel d.lgs. n. 33 del 2013, tali enti devono attuare la trasparenza secondo le indicazioni contenute nel decreto in quanto riferite alle aree menzionate nei commi 15-33. Gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate (secondo le accezioni datene dalla norma) sono poi tenuti ad attuare le misure previste dall'art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013, con particolare riferimento al comma 3, che rinvia agli artt. 14 e 15 per i dati da pubblicare (componenti degli organi di indirizzo e incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza). In base alle norme menzionate, gli enti pubblici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e le società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. debbono:

- collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui all' art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della l. n. 190, seguendo le prescrizioni del d.lgs. n. 33 del 2013 in riferimento alla "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" (art. 11, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013).

La Società per quanto riguarda la trasparenza, ha creato dunque sul sito istituzionale www.gescomsrl.it/ una apposita sezione intitolata "**Amministrazione Trasparente**" nella quale sono inserite tempestivamente le informazioni e i dati conformemente alle disposizioni contenute oltre che nella legge 190/2011 anche in riferimento alle indicazioni contenute nel D.lgs 33 /2013 e alle disposizioni in materia, emesse dall'A.V.C.P. con riferimento ai dati sui contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture.

13. Recepimento dinamico modifiche legge 190/2011

Le disposizioni del presente piano eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del suo formale adeguamento, salva l'applicazione dell'eventuale disciplina transitoria disposta per legge e, comunque, del principio di carattere generale tempus regit actum.

Il piano è comunque soggetto ad aggiornamenti annuali, ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell'Azienda, e in seguito a verifica della sua attuazione ed adeguatezza e adeguato alle indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla CIVIT (Autorità Nazionale Anticorruzione) con eventuali aggiornamenti del Piano Nazionale Anticorruzione e con altri atti di indirizzo.

14. Pubblicità del piano

Il presente piano, dopo la sua approvazione, è immediatamente pubblicato nella sezione dedicata alla trasparenza del sito aziendale www.gescomsrl.it/ Il piano è trasmesso ai comuni soci quale Enti vigilanti.

Eventuali aggiornamenti seguiranno la stessa procedura.